
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 2014, n. **685**.

D.G.R. n. 1549 del 9 novembre 2009 - Modalità per il pagamento e la riscossione del diritto annuo dei permessi di ricerca e di concessione di acque minerali e di sorgente. Integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Silvano Rometti;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
 d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di prevedere la possibilità, da parte delle ditte titolari di concessioni di acque minerali e di sorgente in comprovata difficoltà finanziaria dovuta al periodo di crisi economica, di rateizzazione del pagamento del diritto annuo relativo ad annualità pregresse non versate, disciplinandone termini e modalità come di seguito evidenziato:

— presentazione della richiesta di rateizzazione da parte della ditta titolare della concessione, corredata di idonea documentazione comprovante la situazione di temporanea difficoltà finanziaria del debitore a fronte della crisi di settore e contenente, altresì, apposita dichiarazione di impegno a non ridurre il livello occupazionale in essere al momento della presentazione dell'istanza e per l'intera durata prevista dal piano finanziario di rientro;

— la durata della rateizzazione è commisurata all'ammontare del debito ed alla specifica situazione di temporanea difficoltà del richiedente e comunque potrà avere cadenza massima semestrale e durata complessiva non superiore a 18 mesi;

— l'importo del diritto annuo oggetto di rateizzazione, relativo ad annualità pregresse non versate, è maggiorato degli interessi nella misura prevista dall'art. 1284 del codice civile;

— in ogni momento il debito può essere estinto attraverso un unico pagamento comprensivo dell'intera quota capitale ancora dovuta;

— il mancato pagamento alla scadenza stabilita anche di una sola rata o di pagamento parziale della stessa, comporta la decadenza dal beneficio della dilazione del pagamento con avvio della procedura di recupero coattivo del debito, decurtato di quanto eventualmente versato a titolo di quota capitale;

— la rateizzazione non è concessa a coloro che hanno un contenzioso in essere con l'amministrazione regionale o alle imprese sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata, ecc.);

— il provvedimento di concessione della rateizzazione, corredato del relativo piano finanziario, è adottato dal dirigente della struttura regionale competente per materia;

3) di integrare, ai fini del pagamento e della riscossione del diritto annuo dei permessi di ricerca e di concessione di acque minerali e di sorgente di cui all'articolo 29 della legge regionale del 22 dicembre 2008, n. 22, le modalità procedurali stabilite dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1549/2009, contenute nell'allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

4) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente all'allegato A, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e nel portale web istituzionale.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Rometti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: D.G.R. n. 1549 del 9 novembre 2009 - Modalità per il pagamento e la riscossione del diritto annuo dei permessi di ricerca e di concessione di acque minerali e di sorgente. Integrazioni.

Premesso che:

Con la legge regionale del 22 dicembre 2008, n. 22, sono state emanate le norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali.

Sostanzialmente, la nuova legge ha riordinato la normativa regionale delle acque minerali e termali, abrogando le vecchie leggi e, specificatamente le LL.RR. nn. 48/84, 48/87, 38/2001.

Con l'articolo 29, commi 1, 2 e 3 della citata legge regionale n. 22/2008 è stato confermato il pagamento a favore della Regione, da parte del titolare del permesso di ricerca o di concessione di acque minerali naturali, di sorgente e termali, del diritto annuo ed i criteri per la determinazione dello stesso. La stessa legge, all'articolo 39, comma 2,

lettera g), ha attribuito alla Giunta regionale il compito di adottare un regolamento che stabilisca, tra l'altro, le procedure e le modalità per il pagamento e la riscossione dei diritti annuali di cui all'articolo 29.

Vigendo le leggi regionali sopra richiamate nn. 48/84, 48/87, 38/2001, 22/2008, le procedure e le modalità di riscossione del diritto annuo sono state disciplinate dalla Giunta regionale con la "Direttiva concernente le modalità di determinazione e di versamento del diritto annuo dei permessi di ricerca o di concessione di acque minerali e di acque di sorgente", approvata con atto del 14 novembre 2002, n. 1559, modificato ed integrato con successive deliberazioni, n. 349/2008 e n. 1549/2009.

A conclusione del processo di riorganizzazione delle Direzioni regionali e dei connessi assetti organizzativi dirigenziali, la titolarità della competenza in materia di accertamento e riscossione del diritto annuo dei permessi di ricerca e di concessione di acque minerali e di sorgente, di cui alla citata L.R. 22/2008, è stata attribuita, a far data dall'1 novembre 2013, al Servizio Risorse idriche e rischio idraulico della Direzione Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali.

Considerato che:

Ad oggi l'intero comparto di riferimento è investito da una profonda crisi economico-finanziaria che ha portato all'apertura di procedure concorsuali da parte di alcune fra le più importanti aziende umbre operanti nel settore (Sangemini S.p.A. - Tione s.r.l. - S.p.A delle Acque di San Francesco - Goccia Blu).

Lo stesso settore è stato oggetto di disposizioni normative della Regione Umbria, finalizzate al superamento di detta congiuntura ed alla tutela dei livelli occupazionali, che hanno previsto la possibilità di moratoria, per gli anni 2014 e 2015, dei versamenti dovuti dalle imprese a titolo di diritti annui di natura patrimoniale, L.R. 4 aprile 2014, n. 5 - art. 2.

Alcune società risultano avere comunque una posizione debitoria nei confronti della Regione Umbria dovuta al mancato pagamento del diritto annuo rispetto ad annualità precedenti a quelle oggetto della sopra citata disposizione.

Coerentemente con le azioni già poste in essere, si ritiene opportuno prevedere la possibilità di rientro da parte dei concessionari rispetto all'obbligazione finanziaria contratta riferita ad annualità pregresse, mediante rateizzazione dei pagamenti dovuti.

In attesa dell'emanazione del regolamento previsto all'articolo 39, comma 2, lettera g) della L.R. n. 22/2008, ai fini della riscossione del diritto annuo si propone di integrare le modalità procedurali stabilite dalla Giunta regionale, da ultimo, con atto n. 1549/2009, come indicate nell'allegato A) al presente documento istruttorio.

Tutto ciò premesso e considerato si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ALLEGATO A

OGGETTO: L.R. 22/12/2008, n. 22. Modalità per il pagamento ed il versamento del diritto annuo dei permessi di ricerca o di concessioni di acque minerali o di acque di sorgente.

- RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUO DERIVANTE DALLE CONCESSIONI DI ACQUE MINERALI O DI ACQUE DI SORGENTE

DATI RELATIVI ALLA QUANTITA' DI ACQUA IMBOTTIGLIATA O UTILIZZATA E DATI STATISTICI.

- 1.a) I titolari di concessioni di acque minerali o di sorgente rilasciate ai sensi della legge regionale del 22/12/2008, n. 22, comunicano alla Regione i dati relativi alla quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del trimestre relativo a ciascun anno.
- 1.b) I titolari delle concessioni di cui sopra comunicano altresì alla Regione, entro il termine di cui al punto a), i dati statistici relativi alle produzioni e al numero di occupati.

DIRITTO ANNUO DI CONCESSIONE

- 2.a) Per i titolari delle concessioni di cui al punto 1.a) il diritto è dovuto per anno solare, ed è calcolato proporzionalmente alla superficie accordata in concessione e alla quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata nell'annualità di riferimento.

3. PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUO

- 3.a) I titolari delle concessioni provvedono al versamento presso la Regione del diritto di cui al punto 2.a) mediante acconto, pari al 90% della somma determinata in relazione al diritto vigente nell'annualità di riferimento, applicato alla superficie accordata in concessione e alla quantità di acqua minerale imbottigliata o comunque utilizzata nell'anno precedente. Il versamento è effettuato in due rate di pari importo entro le scadenze del 31 marzo e del 30 settembre dell'anno di riferimento dell'annualità. Il versamento a saldo è effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Eventuali conguagli a favore dei titolari delle concessioni possono essere compensati, previa autorizzazione del Servizio regionale competente, mediante riduzione di pari importo del versamento dovuto in acconto per l'annualità in corso.
- 3.b) Per le concessioni rilasciate in corso d'anno il versamento del diritto, limitatamente alla prima annualità, è effettuato in una unica soluzione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
- 3.c) In caso di cessazione della concessione per scadenza del termine, per rinuncia e per decadenza, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 22/2008, il diritto annuo è versato entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento regionale che dispone la cessazione. Detto versamento è effettuato con conguaglio degli eventuali acconti già versati.
- 3.d) I titolari delle concessioni trasmettono la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento entro 7 giorni dalle scadenze fissate dal precedente punto 3.
- 3.e) Al fine del pagamento la Regione comunica ai titolari delle concessioni l'importo del diritto annuo di cui al punto 2.a) almeno quindici giorni prima delle scadenze fissate al punto 3.a). Nei casi di cui ai punti 3.b) e 3.c) la comunicazione del diritto annuo è effettuata unitamente al provvedimento regionale di concessione o di cessazione per scadenza del termine, per rinuncia, per decadenza.

4. MODALITA' DI VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUO

- 4.a) Nella comunicazione prevista al precedente punto 3.e), la Regione indica le modalità di versamento del diritto annuo. I titolari delle concessioni provvedono al versamento a favore della Regione con valuta fissa alle scadenze previste al precedente punto 3.a).

5. RATEIZZAZIONE DEL VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUO ANNUALITA' PREGRESSE

- 5.a) Presentazione della richiesta di rateizzazione da parte della ditta titolare della concessione, corredata di idonea documentazione comprovante la situazione di temporanea difficoltà finanziaria del debitore a fronte della crisi di settore e contenente, altresì, apposita dichiarazione di impegno a non ridurre il livello occupazionale in essere al momento della presentazione dell'istanza e per l'intera durata prevista dal piano finanziario di rientro.
- 5.b) La durata della rateizzazione è commisurata all'ammontare del debito ed alla specifica situazione di temporanea difficoltà del richiedente e comunque potrà avere cadenza massima semestrale e durata complessiva non superiore a 18 mesi.
- 5.c) L'importo del diritto annuo oggetto di rateizzazione, relativo ad annualità pregresse non versate, è maggiorato degli interessi nella misura prevista dall'art. 1284 del codice civile.
- 5.d) In ogni momento il debito può essere estinto attraverso un unico pagamento comprensivo dell'intera quota capitale ancora dovuta; in tal caso gli interessi già corrisposti non possono essere restituiti.
- 5.e) Il mancato pagamento alla scadenza stabilita anche di una sola rata o di pagamento parziale della stessa, comporterà la decadenza dal beneficio concesso con contestuale avvio della procedura di recupero coattivo del debito, decurtato di quanto eventualmente versato a titolo di quota capitale.
- 5.f) La rateizzazione non può essere concessa a coloro che hanno un contenzioso in essere con l'amministrazione regionale o alle imprese sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata, ecc.).
- 5.g) Il provvedimento di concessione della rateizzazione, corredato del relativo piano finanziario, è adottato dal dirigente della struttura regionale competente per materia.

6. RITARDATO PAGAMENTO

- 6.a) In caso di ritardo nei versamenti di cui al punto 3. si applicano le norme vigenti in materia.

7. DECADENZA

- 7.a) La Regione, successivamente alla scadenza del termine stabilito per il versamento a saldo dell'annualità, diffida il titolare della concessione che non ha provveduto, o ha provveduto parzialmente al pagamento del diritto annuo, ad effettuare il versamento entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.
- 7.b) Il Dirigente del Servizio regionale competente in materia di acque minerali o di sorgente, trascorso inutilmente il termine di cui al suddetto punto 7.a), avvia il procedimento di decadenza dalla concessione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 22/2008.
- 7.c) Per la riscossione coattiva del diritto, interessi ed eventuali spese dovute dai titolari delle concessioni inadempienti, la Regione provvede ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni.

- RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUO DELLE CONCESSIONI DI ACQUE MINERALI DESTINATE ESCLUSIVAMENTE A CURE TERMALI.

8. DIRITTO ANNUO DI CONCESSIONE

8.a) Per i titolari delle concessioni di acque minerali destinate esclusivamente a cure termali, rilasciate ai sensi della legge regionale n. 22/2008, il diritto previsto dall'articolo 29, commi 1 e 2 della legge regionale n. 22/2008, è dovuto per anno solare.

9. PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUO

9.a) I titolari delle concessioni provvedono al versamento presso la Regione del diritto di cui al suddetto punto 8.a), entro il 31 marzo dell'anno di riferimento dell'annualità.

9.b) Per le concessioni rilasciate in corso d'anno il versamento del diritto di cui al punto 8.a) è effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento regionale di concessione.

9.c) Per la riscossione del diritto annuo di concessione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai punti l.b), 3.d), 3.e), 4,6,7 della presente direttiva.

- RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUO DEI PERMESSI DI RICERCA DI ACQUE MINERALI O DI ACQUE DI SORGENTE

10. DIRITTO ANNUO DEL PERMESSO

10.a) Per i titolari di permessi di ricerca di acque minerali o di acque di sorgente rilasciati ai sensi della legge regionale del 22/12/2008, n. 22, il diritto previsto dall'articolo 29, commi 1 e 2 della medesima legge regionale è dovuto per anno solare.

11. PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUO

11.a) I titolari del permesso provvedono al versamento presso la Regione del diritto di cui al punto 10.a) entro il 31 marzo dell'anno di riferimento dell'annualità.

11.b) Per i permessi rilasciati in corso d'anno il versamento del diritto di cui al punto 10.a) è effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento regionale di rilascio dello stesso.

11.c) Per la riscossione del diritto annuo del permesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai punti 3d), 3e), 4,6,7 della presente direttiva.